

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013**  
**113/2013/R/GAS**

**ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BANDI DI GARA PER IL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 marzo 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto n. 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione del Piano strategico per il triennio 2012-2014;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 501/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 56/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 56/2013/R/gas).

## CONSIDERATO CHE:

- il comma 14.2, del decreto legislativo 164/00 prevede che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodo non superiore a dodici anni;
- il medesimo comma 14.2, del decreto legislativo 164/00 stabilisce che gli Enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sull'attività di distribuzione;
- l'articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 prevede che i Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità, individuino i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- con il decreto 19 gennaio 2011, è stato determinato il numero degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- con il decreto del 18 ottobre 2011, sono stati indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il comma 2.1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il comma 2.4, del decreto 226/11 stabilisce che la gestione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara, svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- in relazione alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2.4, del medesimo decreto, il comma 9.1, del decreto 226/11 precisa che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3, del medesimo decreto 226/11;
- il medesimo comma 9.1, del decreto 226/11 prevede che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 9.2, del decreto 226/11 la stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al richiamato comma 9.1, del medesimo decreto;
- secondo quanto previsto dal comma 9.2, del decreto 226/11 l'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 226/11, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base delle disposizioni, di cui al comma 12.1, del decreto 226/11 l’aggiudicazione della gara è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base:
  - alle condizioni economiche;
  - a criteri di sicurezza e di qualità del servizio;
  - ai piani di sviluppo degli impianti;
- secondo quanto previsto dal comma 12.2, del decreto 226/11 il disciplinare di gara specifica dettagliatamente per ciascun criterio di valutazione i sub-criteri e i relativi punteggi, che possono essere modificati in base alle specificità della rete e alle esigenze locali, purché giustificati nella nota di cui all’articolo 9, comma 1;
- il medesimo comma 12.2, del decreto 226/11 prevede che il disciplinare di gara tipo in allegato 3 al medesimo decreto fornisca indicazioni più dettagliate sui sub-criteri.
- in relazione alle *condizioni economiche* individuate nel comma 13.1, del decreto 226/11, il comma 13.2 fissa i punteggi massimi;
- il comma 13.3, del decreto 226/11 stabilisce che la ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, di cui alle lettere b e c, del comma 13.1, rispettivamente relative a sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi e metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, dipende dal livello della metanizzazione dell’ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione economica;
- il medesimo comma 13.3 precisa che negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione relative ai metri di rete per cliente (comma 13.1, lettera c, del decreto 226/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai *criteri di sicurezza e qualità del servizio*, il comma 14.3, del decreto 226/11 fissa i punteggi massimi attribuibili in totale ai criteri di sicurezza e ai criteri di qualità del servizio;
- il comma 14.4, del decreto 226/11 prevede che il disciplinare di gara tipo, di cui all’Allegato 3, del medesimo decreto riporti in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell’attribuzione del punteggio;
- in relazione al criterio relativo alla qualità del servizio, il comma 14.2 stabilisce che per un ambito con un basso livello di metanizzazione possa essere scelto il

tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione possa essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell'ambito;

- in relazione al piano di sviluppo, il comma 15.4, del decreto 226/11 stabilisce che il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti e che negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore sia attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti;
- il comma 15.5, del decreto 226/11 stabilisce che i criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti siano prevalentemente qualitativi e che il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo;
- il medesimo comma 15.5, del decreto 226/11 stabilisce che in base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante possa modificare i punteggi dei sub-criteri, giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- tra i dati che le stazioni appaltanti devono rendere disponibili nell'Allegato B al bando di gara sono compresi anche i valori dei cespiti ai fini regolatori e valori relativi ai vincoli ai ricavi ammessi;
- i dati tariffari relativi alle singole località servite sono sempre stati considerati come dati sensibili e pertanto soggetti a vincoli di riservatezza.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in base a quanto indicato dal comma 9.3, del decreto 226/11 la stazione appaltante redige le linee guida programmatiche d'ambito con le *condizioni minime di sviluppo* che possono essere differenziate rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali;
- il medesimo comma 9.3, del decreto 226/11 precisa che le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere;
- secondo quanto previsto dal comma 9.4, del richiamato decreto, la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, prepara, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto;
- come indicato nel paragrafo 3.1, del *Piano strategico per il triennio 2012-2014* l'Autorità intende rafforzare il proprio impegno per dotare il Paese di un sistema di infrastrutture energetiche - sia a livello nazionale che locale - efficiente e moderno, adeguato alle esigenze dei consumatori. Tale sforzo, tuttavia, anche in

considerazione della grave crisi economico finanziaria che ha colpito i paesi industrializzati e, in particolare, l'Italia, dovrà più che in passato essere guidato da logiche di selettività;

- sempre come indicato nel medesimo paragrafo 3.1, del *Piano strategico per il triennio 2012-2014*, l'Autorità intende favorire una crescita infrastrutturale capace di garantire benefici superiori ai costi, introducendo criteri di remunerazione e incentivazione che premino la capacità degli investimenti di fornire servizi realmente utili al mercato e alla sicurezza e sostenibilità del sistema energetico, oltre che in grado di accrescere la qualità del servizio;
- come indicato nel paragrafo 2.3 del documento per la consultazione 56/2013/R/gas, in relazione all'efficienza degli investimenti, le esigenze di sviluppo delle reti del gas dovranno essere attentamente valutate mediante specifiche analisi costi-benefici, soprattutto in sede locale da parte degli Enti concedenti il servizio, come previsto dal decreto 226/11, tenendo conto delle possibilità di utilizzo delle fonti rinnovabili, che rendono disponibili e competitive soluzioni che non prevedono l'utilizzo di gas per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- le valutazioni relative alle condizioni minime di sviluppo e in particolare le analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere assumono rilevanza fondamentale nei processi di investimento, anche al fine di verificare la sostenibilità complessiva delle linee guida.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 9.2, del decreto 226/11 prevede e regola, con riferimento a uno specifico aspetto rilevante per l'assegnazione del servizio di distribuzione e per la determinazione dei contenuti concreti della relativa convenzione (ossia la determinazione del bando di gara), la modalità di esercizio della generale funzione consultiva intestata in materia all'Autorità dall'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95; pertanto, l'intervento dell'Autorità ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11 ha natura meramente consultiva e non condiziona quindi lo sviluppo delle procedure di gara.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno razionalizzare e ordinare, anche al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa, le modalità con cui l'Autorità eserciti le predette funzioni consultive con riferimento ai profili specifici evidenziati dal comma 9.2, del decreto 226/01, relativi alla formulazione di eventuali osservazioni da inviare alla stazione appaltante rispetto alle giustificazioni degli eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo e della scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara;
- sia, a tal fine, necessario sin d'ora precisare e delimitare l'ambito delle verifiche che l'Autorità intende condurre al fine della formulazione di eventuali osservazioni alla stazione appaltante, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11;
- in particolare le verifiche debbano avere per oggetto l'analisi:

- di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, del decreto 226/11, secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
- del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
- delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del decreto 226/11;
- delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11;
- delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in ragione dell'esigenza di evitare inutili oneri in capo alle stazioni appaltanti per la predisposizione e l'invio di documentazione all'Autorità, definire l'insieme dei dati che dovranno essere resi disponibili all'Autorità, in coerenza con le verifiche e le analisi indicate ai punti precedenti e fissare le modalità procedurali per l'invio di tale documentazione;
- in ordine a esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa affidata all'Autorità, definire uno schema di nota giustificativa di cui al comma 9.1, del decreto 226/11, in modo tale da contenere i costi connessi all'analisi delle medesime note giustificative, finalizzata alla formulazione delle osservazioni in attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11;
- prevedere che le stazioni appaltanti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.1, del medesimo decreto 226/11, redigano la nota giustificativa di cui al comma 9.2, secondo lo schema reso disponibile dall'Autorità;
- prevedere che i termini per la formulazione delle eventuali osservazioni, come previste dal comma 9.2, del decreto 226/11, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'Autorità, come riscontrabile nel Protocollo della medesima Autorità;
- prevedere che decorsi i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto, qualora non siano formulate osservazioni, si debba ritenere che l'Autorità non abbia osservazioni da formulare (logica del silenzio-assenso);
- prevedere che le eventuali osservazioni siano oggetto di uno specifico provvedimento dell'Autorità che sarà notificato alla stazione appaltante;
- delegare al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità il compito di definire con propria determina il contenuto dello schema di nota giustificativa, di cui al comma 9.1, del decreto 226/11.

#### **RITENUTO CHE:**

- esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui al comma 9.1, del decreto 226/11;
- la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa;
- sia opportuno individuare soluzioni che da un lato garantiscano la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e dall'altro rispettino le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dal comma 9.1, del decreto 226/11;
- sia opportuno prevedere che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso ad specifiche aree del proprio sito internet.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, in relazione all'esigenza di garantire uno sviluppo efficiente delle infrastrutture locali del servizio di distribuzione del gas naturale, ai fini della formulazione delle eventuali osservazioni alla stazione appaltante di cui al comma 9.1, del decreto 226/11, acquisire le linee guida programmatiche d'ambito e le analisi costi-benefici che giustificano la sostenibilità degli investimenti previsti;
- sia opportuno che l'Autorità, in particolare, in relazione al contenuto delle linee guida, valuti la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida

#### **DELIBERA**

1. le stazioni appaltanti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11, redigono la nota giustificativa di cui al comma 9.1, del medesimo decreto 226/11, utilizzando lo schema definito dall'Autorità;
2. le stazioni appaltanti, unitamente agli altri documenti previsti dal comma 9.2, del decreto 226/11, trasmettano all'Autorità anche le linee guida programmatiche d'ambito;
3. ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettua verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
  - a. di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, del decreto 226/11, secondo cui, nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante, si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;

- b. del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
  - c. delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11;
  - d. delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11;
  - e. delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11;
  - f. della coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di:
    - a. definire lo schema di nota giustificativa di cui al precedente punto 1;
    - b. definire l'elenco dei documenti che le Stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, del decreto 226/11;
  5. di prevedere che il Direttore della Direzione Infrastrutture, nel predisporre lo schema di nota giustificativa e nella definizione dell'elenco dei documenti che le Stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità, tenga conto dell'ambito delle verifiche individuate al punto 3 della presente deliberazione;
  6. di prevedere che eventuali osservazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11, siano assunte dall'Autorità in un proprio provvedimento che dovrà essere notificato alla stazione appaltante;
  7. di prevedere che i dati relativi al valore degli *asset* ai fini tariffari e i valori dei vincoli ai ricavi relativi alle località appartenenti ai singoli ambiti tariffari siano resi disponibili, alle stazioni appaltanti, sul sito internet dell'Autorità;
  8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*